

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

43.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROMITA

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		
Senatori MARAVALLE ed altri: Norme particolari per l'ammissione ai concorsi a posti di direttore didattico (<i>Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (2447);		
GARGANI: Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, recante norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato (323)	478	
PRESIDENTE	478, 484, 485, 486	
BROCCA	479	
CARELLI, <i>Relatore</i>	478, 483, 484	
CASATI	483	
DE GREGORIO	479, 484, 485	
DEL DONNO	482, 485	
FASSINO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	484	
GANDOLFI	483	
ZOSO	480, 484, 486	
Disegno e proposta di legge (Discussione, stralcio e approvazione degli articoli stralciati):		
Statizzazione della biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza (2354);		
AMALFITANO ed altri: Statizzazione della biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza (1331)	487	487, 488, 489
PRESIDENTE	487, 488, 489	487, 488, 489
AMALFITANO, <i>Relatore</i>	487, 488, 489	487
FERRI	487	488
GANDOLFI	488	488
MEZZAPESA, <i>Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali</i>	488	
Votazioni segrete:		
PRESIDENTE	486, 489	
<hr/>		
La seduta comincia alle 10,35.		
BOSI MARAMOTTI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
(È approvato).		

Discussione delle proposte di legge: Senatori Maravalle ed altri: Norme particolari per l'ammissione a concorsi a posti di direttore didattico (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2447); Gargani: Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, recante norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato (323).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Maravalle, Mezzapesa, Ruhl Bonazzola, Fassino, Schiano, Buzzi, Monaco, Parrino, Mitterdorfer e Ulianich: « Norme particolari per l'ammissione a concorsi a posti di direttore didattico » (già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 4 marzo 1981) e del deputato Gargani: « Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, recante norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato ».

L'onorevole Carelli ha facoltà di svolgere la relazione.

CARELLI, Relatore. Da diversi anni alcuni insegnanti elementari che hanno superato le prove scritte per il concorso a direttore didattico attendono che il Parlamento risolva il problema della giusta applicazione delle norme transitorie di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, che aveva ammesso alla prova orale del concorso a posti di direttore didattico solo coloro che avevano precedentemente superato la prova scritta di cultura generale con una votazione di 35/50 e quella di

legislazione scolastica con una votazione di 30/50.

Gli elementi nuovi da considerare rispetto all'esame già svolto da questa Commissione — che portò allo stralcio dell'articolo 10 di un precedente provvedimento — si riferiscono ad una osservazione di grande rilievo: l'articolo su riferito eccede i limiti e viola la legge-delega, che non prevede norme di concorso riservate a categorie particolari né la possibilità di ammissione agli orali di candidati ripescati da precedenti concorsi; non si fa dunque riferimento ai principi contenuti nell'articolo 4 della legge-delega.

Una valutazione di natura equitativa che fu avanzata a suo tempo si riferiva al fatto che, nel concorso originario era stabilito un tetto minimo ed uno massimo per i concorrenti, sicché le due prove erano poste sullo stesso piano. Già l'altra volta fu avanzata l'ipotesi di andare ad un recupero equitativo per chi avesse superato entrambe le prove scritte riportando una votazione non inferiore a sette decimi in una e non inferiore a sei decimi nell'altra. Per la verità già nel precedente dibattito avevo avanzato, a titolo personale, una proposta diversa sostenendo che, se la legge originaria del concorso prevedeva un tetto minimo identico per le due prove, era più giusto abbassare il massimo al livello medio.

Oggi, ci troviamo di fronte alla logica prevista dal Senato che ha voluto indicare un criterio equitativo sia nell'uno sia nell'altro dei casi previsti.

Ricordo che, dopo l'approvazione della proposta di legge n. 1671, con lo stralcio dell'articolo 10, riprodotto nel provvedimento n. 2447 oggi al nostro esame, vi fu un riconoscimento unanime da parte delle organizzazioni sindacali proprio in riferimento al principio equitativo contenuto nell'articolo in questione.

Faccio inoltre presente che a causa di questa anomala situazione sono bloccati gli atti relativi ai vincitori di concorso. Anche per questo motivo raccomando la sollecita approvazione da parte della Com-

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1981

missione del provvedimento oggi al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

DE GREGORIO. Ci troviamo davanti ad un problema che riguarda, da una parte, pochissime persone e, dall'altra, invece una questione annosa che è ormai tempo di risolvere.

Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista, pur sottolineando alcune nostre perplessità su questa vicenda. Innanzitutto perplessità che riguardano lo stesso articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417, perché sottovalutare nel concorso a posti direttivi la prova di legislazione scolastica rispetto a quella di cultura generale rappresenta veramente un controsenso. Mi sembra che il relatore abbia tralasciato di dire una cosa, e cioè che i candidati ammessi con riserva alla prova orale, erano stati ammessi con riserva per la sussistenza di dubbi sul possesso dei requisiti necessari. Non avendo ottenuto i sette decimi nella prova di cultura e i sei decimi alla prova di legislazione, era chiaro all'amministrazione che i requisiti mancavano e non si capisce perché essa li abbia voluti ammettere alla prova orale quando era evidentissimo che non erano provvisti dei requisiti richiesti, anche se sul carattere degli stessi è possibile nutrire non poche perplessità; da un punto di vista giuridico, quindi, l'ammissione di quei candidati alla prova orale appare abbastanza discutibile.

Queste perplessità, a distanza di anni possono tuttavia essere superate in base a quella riflessione che svolgeva prima il relatore, cioè che se anomala è la situazione di questa ventina di candidati, illegittimo è tutto il concorso bandito ai sensi dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974. Oggi ci troviamo di fronte ad una situazione abbastanza complessa, perché se non approvassimo il provvedimento in esame quasi certamente tutto il concorso potrebbe es-

sere invalidato, con ripercussioni evidenti per posizioni oramai consolidate. A conforto di quanto dico, l'articolo 11 della legge di delega, che rappresenta la base giuridica perché il Governo fosse autorizzato a bandire il concorso di cui all'articolo 133, recita: « Saranno dettate opportune norme transitorie in relazione al riordinamento dei ruoli e alla ristrutturazione delle carriere di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 10 e a quant'altro potrà derivare dalla applicazione della presente legge ». Si tratta pertanto di norme transitorie che devono regolare il passaggio da una situazione normativa all'altra quando esse entrano in contraddizione. Ma ripescare alcuni candidati che non avevano i requisiti per un certo concorso non può in alcun modo essere considerata una norma transitoria necessaria per il passaggio da una situazione giuridica ad un'altra, quando questa viene innovata. È stato quindi un atto arbitrario del Governo l'emana-zione dell'articolo 133 che, pur facendo parte di un decreto delegato, non trova riferimento nella legge di delega. Per questo siamo convinti che un eventuale ricorso da parte degli interessati porterebbe ad invalidare, non so con quali conseguenze, tutto il concorso. Le nostre perplessità aumentano se consideriamo che ci troviamo spesso nella situazione di legiferare male, ma non per mancanze nostre, ma dell'amministrazione, per il suo modo di procedere nell'applicare leggi precedenti o leggi inesistenti, come in questo caso.

Trattandosi però di un problema che può portare conseguenze notevoli in relazione ad un concorso già svolto e a posizioni oramai consolidate, tenendo presente per altro la larga convergenza che sul provvedimento in esame si è riscontrata al Senato, pur ribadendo le nostre perplessità, siamo del parere che sia opportuno approvare tale provvedimento e chiudere così una vicenda annosa e intricata.

BROCCA. Manifesto un certo imbarazzo, e direi anche un certo tormento, trovandomi di fronte a due opposte esigen-

ze. Da un lato infatti vi è la disciplina di gruppo e la constatazione del consenso unanime della Commissione sul provvedimento in esame. Dall'altra non posso non ribadire le mie convinzioni più volte manifestate in merito alla proposta di legge. Non nutro alcuna animosità nei confronti dei direttori didattici e degli insegnanti che hanno partecipato con riserva al concorso in oggetto. Le argomentazioni dell'onorevole Carelli non mi hanno convinto, soprattutto quella relativa all'equità, che si renderebbe cioè giustizia a quei direttori didattici rendendo indifferenti le due prove. Non è questa la volontà del legislatore, che, se aveva privilegiato la prova di cultura generale e considerato secondaria quella di legislazione, lo aveva fatto per una ragione ben precisa che non sto qui a spiegare perché su questo argomento ci siamo intrattenuti altre volte.

La vicenda dei direttori didattici che ci chiedono un atto riparatore con questo provvedimento comincia nel 1976. Furono presentate in proposito e discusse in questa Commissione diverse proposte di legge. Ero relatore, e si convenne all'unanimità di non procedere all'esame della stessa sostenendo motivazioni che oggi sembrano dimenticate; anche per questo mi trovo in particolare difficoltà. In effetti sono ancora convinto che le dichiarazioni fatte allora siano valide oggi; mi dispiace che più che la ragione (perché c'erano ragioni per cui allora decidemmo nel senso che conosciamo), abbia potuto la pressione. Non è evangelico battere per poi sperare che la porta si apra: non siamo infallibili e quindi possiamo aprire porte sbagliate. Come allora, sono convinto che questo sia un modo sbagliato di legiferare, settoriale e parziale. Disfiamo quello che facciamo, come Penelope, la quale, però, aveva scopi ben precisi, mentre non riesco a capire la logica a cui risponde questo nostro modo di agire. In questo caso prendiamo in considerazione una corporazione e la privilegiamo rispetto ad altre categorie che forse avrebbero

maggiori diritti: in sostanza cediamo alla pressione corporativa di un gruppo.

Ci sono, inoltre, altre ragioni per non dare il consenso alla proposta di legge al nostro esame. Con il secondo comma dell'articolo 1 si premiano i furbi, cioè coloro che hanno avuto la fortuna di trovare un atteggiamento compiacente presso il Ministero per una ammissione con riserva al concorso che non doveva essere disposta (il dispositivo dell'ordinanza non consentiva a queste persone l'ammissione in questione).

Altra ragione è rappresentata dalla sbagliata riedizione dell'articolo 133 del decreto in questione, norma transitoria che ha già avuto applicazione. A mio parere è cosa sconsiderata il «ripescaggio» di tale norma; inoltre si può dire che se tale articolo viola la legge di delega si può commettere una ulteriore violazione.

Altro motivo per non dare il consenso al provvedimento è rappresentato dal fatto che legiferando in questo modo creiamo le premesse per ulteriori richieste da parte di altre categorie. Inoltre, gli insegnamenti di cui al secondo comma dell'articolo in questione hanno fatto ricorso al TAR con esito negativo e questo è da tenere presente.

Si commette, infine, una ingiustizia nei confronti di coloro che nei precedenti concorsi hanno ottenuto una media complessiva nelle due prove, legislazione e cultura generale, superiore a quella che hanno ottenuto i candidati di cui al provvedimento al nostro esame.

Per queste ragioni, come ho già detto, preannuncio il mio voto negativo; mi preoccupa il fatto che nel nostro paese vi sia sempre qualcuno che «vale» più degli altri.

ZOSO. Il collega Brocca ha illustrato molti argomenti che condivido per cui mi trovo facilitato nel mio intervento. Del resto ho già in parecchie occasioni espresso il mio parere contrario alla norma in questione, parere che avrei potuto cambiare se effettivamente vi fossero stati fatti nuovi da considerare. In effetti, quando il

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1981

relatore Carelli ed il collega De Gregorio sostengono che l'articolo 133 è arbitrario rispetto alla legge di delega, dimenticano che nella discussione al Senato della legge di delega n. 477 il Governo accettò un ordine del giorno in cui si chiedeva esplicitamente e dettagliatamente questa norma. A questo punto nasce un grosso problema giuridico, cioè quanto sia vincolante un ordine del giorno accettato dal Governo in sede di approvazione di una legge di delega. Io del resto trovo estremamente discutibile l'affermazione di alcuni secondo i quali questa norma non trova riferimento nel testo della legge di delega, perché se dovessimo analizzare puntigliosamente tutti i decreti delegati, ci accorgeremmo che tutti quelli varati negli ultimi anni sono arbitrari e quindi da cassare. In questo caso abbiamo addirittura il supporto di un ordine del giorno, accettato dal Governo, che ha trovato applicazione nel decreto delegato, interpretando per lo meno la volontà di uno dei due rami del Parlamento. Con questo non voglio assolutamente dire che l'articolo 133 sia un articolo perfetto; anzi esso è un articolo dannoso, corporativo, che aveva un barlume di logica che adesso stravolgiamo.

Si afferma da più parti, altresì, che la Corte dei conti ha bloccato la registrazione della graduatoria del concorso bandito con decreto ministeriale 28 gennaio 1977 per il motivo prima indicato. Non è affatto così. La Corte dei conti ha bloccato la graduatoria di quel concorso per due fattispecie completamente diverse: per gli ammessi con riserva che avevano la laurea in lingue e per gli ammessi senza riserva che la Corte dei conti volle depennare perché il loro quinto anno (1976-1977) cadeva dopo la data di chiusura dei termini per la presentazione della domanda. Al contrario della Corte dei conti, il Ministero ha ritenuto che i candidati che al giugno 1977 avessero totalizzato i 180 giorni di servizio necessari per il computo di un anno potessero essere ammessi al concorso. La Corte dei conti ritenne invece di depennarli, considerando che l'anno 1977 finiva a settembre, mentre il bando di concorso prevedeva il termine di

giugno per il possesso dei requisiti. Vi è poi un'altra categoria che è stata depennata: coloro cioè che, pur essendo stati maestri di ruolo, erano nel frattempo passati ad una scuola secondaria superiore e che erano stati ammessi con riserva. Per costoro la riserva è stata sciolta in senso negativo.

Ora, mentre la Corte dei conti depenna alcuni candidati ammessi senza riserva dal Ministero, noi addirittura recuperiamo persone ammesse con riserva, riserva sciolta inoltre in senso negativo in quanto il TAR ha dato loro torto. Se si possono avere dubbi che viviamo in uno stato di diritto, in questo modo tali dubbi sono pienamente giustificati!

C'è un altro fatto che mi spaventa. Cioè che si dica che, anche se l'articolo 133 è arbitrario, dobbiamo sanare la situazione in modo che non vi siano ricorsi e venga invalidata tutta la graduatoria del concorso. È un discorso aberrante perché se l'articolo in questione è arbitrario, qualsiasi cittadino, l'ispettore, il laureato in lingue, colui che ha il quinto anno, può con un ricorso far saltare la graduatoria. È assurdo che si debba fare del corporativismo cautelativo contro gli errori dell'amministrazione. Il fatto che dobbiamo tenerci buone delle persone affinché non ricorrano è un argomento completamente privo di fondamento. Non è questo il modo di legiferare. Non è giusto che la corporazione prevalga sulla ragione e che per pressioni corporative i gruppi interessati che hanno amicizie all'interno della Commissione prima o dopo ottengano giustizia.

Vorrei ricordare che dal 1974 è previsto ai fini della partecipazione al concorso per direttore didattico il possesso del diploma di laurea, salvo per quei casi previsti da quello sciagurato articolo 133 di cui adesso stiamo subendo le conseguenze. Con la norma in esame ripeschiamo tutti i maestri non laureati che in qualsiasi concorso precedente al 1974 abbiano avuto almeno un sette in una delle prove e un sei nell'altra prova. Di fatto quale tipo di politica facciamo? Improvvisamente ci dimentichiamo che abbiamo previsto per partecipare al concorso il requisito della

laurea e ripeschiamo tutti coloro che in un concorso precedente al 1974, pur senza laurea, hanno ottenuto almeno una votazione di sette decimi.

Il secondo comma è a mio avviso ancora più catastrofico. Diamo una patente di imprevidenti a coloro che hanno voluto rispettare le disposizioni contenute nel bando di concorso. Ricordo che a suo tempo si era avuto il pudore di proporre una norma che prevedeva lo slittamento dell'effettiva nomina in ruolo di questo personale alla fine del prossimo concorso a cui potessero partecipare anche tutti gli altri. Dato che si parla tanto di problemi equitativi, sarebbe il caso di non creare una ingiustizia ancora più grave. Infatti quanto ho prima ricordato, in questa norma lo si è dimenticato. I furbi che hanno fatto l'esame *contra legem*, coloro cioè che sono stati ammessi con riserva dal Ministero sono stati immessi in ruolo tre, quattro anni prima di tanti altri che noi adesso abbiamo ripescato, avendo entrambi i requisiti. Ma i primi sono stati furbi, sono andati *contra legem*, mentre gli altri che si sono comportati da cittadini normali, come vorremmo che fossero tutti i cittadini che interpretano correttamente e rispettano le leggi, hanno l'immissione in ruolo posticipata alla fine del prossimo concorso per direttori didattici. Mi chiedo se a questo punto non sia sbagliato legiferare in questo modo. Per i motivi che ho illustrato non posso che preannunciare il mio voto contrario.

Desidererei comunque da parte del rappresentante del Governo un chiarimento. Nel secondo comma dell'articolo 1 della proposta di legge n. 2447 è scritto che « nei limiti dei posti messi a concorso sono dichiarati vincitori i candidati al concorso a 1.025 posti di direttore didattico » eccetera. Ciò significa - ritengo - che la graduatoria che si sta per riproporre alla Corte dei conti deve essere rivista, con l'inserimento, nei posti loro spettanti in base all'esito dell'esame, dei ventitre candidati ammessi con riserva e depernati in seguito allo scioglimento negativo della stessa? In questo caso mi sembra ovvio (ma ne chiedo conferma al sottose-

gretario) che, rimanendo fermi i 1.025 posti, si debba procedere alla eliminazione dalla graduatoria degli ultimi ventitre risultati vincitori. E allora, di questi ventitre che ne facciamo?

DEL DONNO. Condivido il parere negativo espresso dai colleghi Brocca e Zoso sul provvedimento al nostro esame. Noi ci troviamo di fronte ad una grave ingiustizia legislativa che darà sicuramente risultati dannosi. Si tratta di un provvedimento che dà luogo ad un privilegio, che rappresenta qualcosa di odioso che offende profondamente l'animo umano; si tratta di una discriminazione sociale, economica, morale.

Mi sento dolorosamente toccato dal fatto di dover esaminare una legge che non rispetta i requisiti della norma universale, bensì i privilegi di una ventina di persone che si sono fatte largo nell'ambito di una determinata categoria. Inoltre, non si può legiferare andando contro una sentenza del TAR. L'onorevole De Gregorio ha sostenuto che spesso il Parlamento legifera male, ebbene questo è uno dei casi più eclatanti di cattiva legislazione. Con questo provvedimento ammettiamo il « ripescaggio » di tutti coloro che hanno superato qualsiasi prova scritta in qualsiasi momento della loro vita. Un concorso che deve essere preso nella sua autonomia, non può essere considerato in modo spezzettato, in modo tale da dar valore a dei mozziconi oramai staccati dal tronco. Vi sono poi altre considerazioni da fare; nessuno pensa a sistemare tutti gli idonei rimasti fuori dall'ultimo concorso per maestre d'asilo (perché non vi erano altri posti), mentre qui si va a sistemare un numero esiguo di persone.

Non so come l'onorevole Carelli si sia trovato invischiato in questa faccenda. Sta di fatto che egli non ha parlato col solito ardore e questo, in un certo senso, conferma la mia tesi: ci troviamo di fronte ad una sanatoria ed è imbarazzante sostenere il contrario. Alla luce di queste considerazioni prego i commissari di riflettere bene su quello che si sta facendo pro-

prio per non aprire una porta a dei privilegiati.

GANDOLFI. A nome del gruppo repubblicano dichiaro che voterò a favore del provvedimento che stiamo esaminando poiché ne riconosco il carattere equitativo.

È ovvio che non si possono ignorare le argomentazioni dei colleghi Zoso, Brocca e Del Donno; mi sembra, però, che tali argomentazioni siano accettabili solo entro certi limiti. Questo caso non riguarda l'immissione in ruolo di persone che non si siano sottoposte a prove di concorso; si tratta di persone che, pur ammesse con riserva alla prova orale, l'hanno tuttavia superata e sono stati giudicati idonei.

Per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 1 del provvedimento in esame non si tratta di immettere in ruolo *ope legis*, ma di dare una valutazione in una prova orale (successiva a prove scritte sostenute in passato) a persone che si dovranno comunque confrontare con altre, e che supereranno il concorso solo se si dimostreranno più meritevoli di queste. Se si dimostreranno migliori non vedo perché avremmo inferto quel *vulnus* così grave alla legge come alcuni colleghi hanno sottolineato. Anzi, se si dimostreranno migliori, sarà stato un bene averli ammessi al concorso, perché otterranno l'incarico le persone più meritevoli tra quelle che si saranno presentate. Se consideriamo questo aspetto e ci muoviamo in quest'ottica credo che il nostro giudizio sul provvedimento non possa essere così severo come quello che altri colleghi hanno dato. Preannuncio pertanto il voto favorevole del gruppo repubblicano.

CASATI. Ricordo che abbiamo discusso a lungo dell'argomento in oggetto in una precedente seduta, in occasione dell'esame del provvedimento concernente norme sull'accesso a posti direttivi nelle scuole, e già allora il nostro gruppo si era espresso favorevolmente, pur con qualche dissenso, come anche oggi è avvenuto.

Desidero ribadire in questa occasione in maniera ferma la posizione del gruppo

della democrazia cristiana, favorevole al provvedimento per le argomentazioni che già allora abbiamo avuto modo di svolgere e per quelle che l'onorevole Carelli, come relatore, in termini molto convincenti, oggi ci ha riproposto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CARELLI, *Relatore*. Sia nella precedente discussione sia in questa ho fatto un esame di coscienza per quanto riguarda il possibile misfatto che staremmo per compiere. Ho ascoltato oggi con molto piacere i colleghi che consentono sul provvedimento e con altrettanto piacere quelli che dissentono perché mi hanno confermato che misfatto non c'è assolutamente, nel senso che non è stato portato nessun elemento che possa rimettere in discussione i dati che abbiamo portato. Innanzi tutto, per quanto riguarda il fatto che l'articolo 133 non avrebbe alcun fondamento nella legge di delega, giustamente il collega De Gregorio ha sottolineato che ci si riferisce a norme transitorie e che non può essere considerata norma transitoria quella che « ripesca », modificando la legge precedente, candidati di altri concorsi. Poiché si è parlato durante il dibattito di provvedimento scandaloso, desidero dire che è scandaloso invece parlare di corporativismo per un provvedimento estremamente ristretto. Considerando anche quanto si sta discutendo al Senato, ho la sensazione che i colleghi potranno valutare la dimensione corporativa a seconda del numero di coloro che premono.

Rifacendomi a quanto detto dall'onorevole Gandolfi debbo dire con molta sincerità che nell'esame precedente del provvedimento, un esame in qualche modo più serio e appassionato di quello odierno, poteva esserci la possibilità di un maggiore aggiustamento di tiro. Quando però al Senato si è dibattuto sulla questione del « ripescaggio » dei precedenti concorsi la maggioranza si è orientata verso l'abbassamento della media del tetto delle due prove.

Le valutazioni espresse dall'onorevole Gandolfi mi esimono dall'entrare nel merito dell'argomento, l'unica cosa che vorrei dire è che sono sereno sulla richiesta di approvazione di questo provvedimento, perché sono convinto che una discriminazione corporativa avverrebbe nel caso in cui tale provvedimento non fosse approvato.

FASSINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Condivido quanto detto dal relatore e mi associo alla sua richiesta di sollecita approvazione del provvedimento.

Per quanto riguarda le osservazioni avanzate dall'onorevole Zoso circa la graduatoria debbo dire che si tratta di una domanda di carattere tecnico ed il fatto di essere un « novello » sottosegretario non mi dà molte possibilità di risposta salvo una: si potrebbe prevedere la formazione di una graduatoria speciale aggiuntiva rispetto a quella già predisposta in corso di registrazione da parte della Corte dei conti, cioè le ventitre persone interessate potrebbero essere inserite in una graduatoria speciale fra i 1.025 vincitori in corso di registrazione e coloro che entreranno successivamente. Questa mi sembra l'unica risposta possibile; naturalmente mi riservo di sentire gli uffici competenti.

Circa le perplessità avanzate dai commissari nel corso della discussione sulle linee generali debbo dire che ne condivido alcune; credo però che il relatore abbia già chiarito che non si tratta di un fatto così grave e corporativo suscettibile di dover far cadere un provvedimento che riguarda solo ventitre persone; se gli interessati fossero stati duemila forse queste perplessità non sarebbero state espresse.

Ripeto che condivido quanto sostenuto dal relatore e rinnova la richiesta di sollecita approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione degli articoli la proposta di legge n. 2447. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Prima di passare all'esame degli articoli, avverto che la V Commissione bilancio ha comunicato che nulla osta all'ulteriore *iter* del provvedimento.

Dò lettura del parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali:

« Parere favorevole, a condizione che coloro i quali nel dubbio non hanno partecipato al concorso a 1.025 posti pur avendo superato le prove scritte possano essere ammessi al concorso di cui all'articolo 1 ».

CARELLI, *Relatore*. Non capisco il senso di questa osservazione, che mi sembra già compresa nel testo dell'articolo 1.

DE GREGORIO. Vi sono forse candidati che non hanno fatto la domanda in questione.

CARELLI, *Relatore*. Il concorso di cui si tratta ha « ripescato » i concorrenti dei concorsi precedenti. Tutti quelli che credevano di potervi rientrare, possono essere recuperati per il prossimo concorso. Ripeto che, a mio avviso, i soggetti in questione sono già compresi tra quelli di cui al primo comma dell'articolo 1.

ZOSO. Se mi è consentito di motivare la posizione della I Commissione affari costituzionali, vorrei spiegare che la medesima ha evidentemente ritenuto che per i candidati del concorso bandito nel 1977 fossero previste due prove, quella scritta e quella orale (mentre, in realtà, era prevista solo la seconda), ed ha ipotizzato che alcuni candidati abbiano sostenuto la prova scritta ma non quella orale, ritenendola magari ininfluente. Poiché quei candidati, come ho detto, sono stati invece ammessi alla prova orale, viene meno la fattispecie cui si riferisce la I Commissione affari costituzionali.

CARELLI, *Relatore*. Non si tratta di non recepimento del parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, ma del fatto che la condizione di cui il pa-

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1981

rere medesimo parla è già soddisfatta dall'articolo 1 della proposta di legge n. 2447.

PRESIDENTE. Tenendo presenti le considerazioni espresse dai colleghi, se non vi sono obiezioni, rimane allora stabilito che la Commissione, presa in esame la condizione contenuta nel parere favorevole espresso dalla I Commissione affari costituzionali, ritiene che tale condizione sia da considerarsi implicitamente soddisfatta dal momento che quanto richiesto dalla I Commissione risulta già previsto dalla proposta di legge così come trasmessa dal Senato. Nulla osta pertanto a che la Commissione proceda all'approvazione degli articoli della proposta di legge ed alla votazione finale della medesima.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge n. 2447. Dò lettura del primo articolo.

ART. 1.

Sono ammessi alla prova orale del primo concorso a posti di direttore didattico che sarà indetto dopo la data di entrata in vigore della presente legge i candidati che, in concorsi a posti di direttore didattico banditi anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, abbiano riportato nella prova scritta di legislazione scolastica una votazione non inferiore a quella corrispondente a sette decimi, e nella prova di cultura generale una votazione non inferiore a quella corrispondente a sei decimi.

Nei limiti dei posti messi a concorso sono dichiarati vincitori i candidati al concorso a 1.025 posti di direttore didattico bandito con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, che in precedenti concorsi a posti di direttore didattico abbiano riportato nella prova scritta di legislazione scolastica una votazione non inferiore a quella corrispondente a sette decimi, e nella prova di cultura generale una votazione non inferiore a quella cor-

rispondente a sei decimi, e che, ammessi con riserva alla prova orale del predetto concorso, l'abbiano superata.

L'onorevole Rende ha presentato il seguente emendamento:

Al termine del primo comma, dopo le parole: sei decimi, aggiungere le altre: nonché i candidati che abbiano riportato nei concorsi di cui sopra, nella prova di cultura generale, una votazione non inferiore a quella corrispondente ai sette decimi.

Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

L'onorevole Del Donno ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

DEL DONNO. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 della proposta di legge nel testo trasmesso dal Senato.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

DE GREGORIO. Prendo la parola per annunciare il voto favorevole del gruppo comunista sul provvedimento in discussione ed anche per fornire alcuni chiarimenti che mi pare il dibattito svolto richieda.

Innanzitutto mi sembra strano che si sia parlato di corporazioni, in quanto il

provvedimento al nostro esame riguarda maestri elementari, non certo direttori di banca. È completamente fuori luogo anche l'accenno ad « amicizie », in quanto tra costoro non vi è né un iscritto né un simpatizzante del partito comunista.

Mi preme, invece, sottolineare che nella seduta precedente il gruppo cui appartengo ha manifestato una posizione contraria al provvedimento in esame, mentre oggi tale posizione è diametralmente cambiata; ciò è avvenuto perché solo oggi ci siamo accorti di una cosa che, nella confusione della scorsa seduta, non avevamo notato; mi riferisco alla palese irregolarità del concorso. Non abbiamo compiuto un esame puntiglioso della legge di delega, ma abbiamo riscontrato un fatto macroscopico, perché quando si parla di norma transitoria, si fa riferimento a disposizioni che si rendono necessarie nel passaggio da un quadro di riferimento ad un altro. Questa è, invece, una norma arbitraria; il solo fatto che il Senato abbia approvato un ordine del giorno chiedendo un concorso in base all'articolo 133 costituisce la riprova della necessità di un provvedimento *ad hoc*, perché se la legge di delega avesse contemplato la possibilità di effettuare un concorso del genere mi si consenta di dire che non ci sarebbe stato bisogno di approvare quell'ordine del giorno.

Vorrei inoltre osservare che non mi meraviglia che il TAR abbia respinto il ricorso di coloro che tendevano ad affermare il proprio diritto ad essere inclusi tra i vincitori del concorso, in quanto questa possibilità materialmente non c'era. Ciò che invece ci preoccupa è il ricorso per l'invalidazione del concorso sulla base della non ammissibilità delle richieste degli interessati nel quadro legislativo oggi esistente.

Siamo, in definitiva, costretti a legiferare scegliendo tra due mali e noi, responsabilmente, scegliamo il male minore, cioè quello di accogliere queste richieste piuttosto che perdere i frutti di un concorso. Per altro, se legiferiamo male, dipende dal fatto che l'amministrazione si è mal

comportata circa l'applicazione di leggi esistenti ed ha accettato con riserva la partecipazione alle prove orali di questi candidati, per non parlare poi del fatto che la legislazione in materia è quanto mai confusa.

ZOSO. Vorrei subito precisare che la mia posizione contraria alla proposta di legge in esame non dipende dal fatto che essa tocca soltanto ventitre persone e che sarebbe dello stesso tenore anche se si trattasse di duemila candidati.

Sono contrario al provvedimento in discussione perché esso contiene norme corporative (e non credo che questo aggettivo possa riferirsi solo ai direttori di banca o di azienda) emanate senza una parvenza di politica del personale e sotto la pressione di un certo numero di persone. Per altro, non bisogna sottovalutare il fatto che, una volta approvata questa proposta di legge - spero che comunque l'atteggiamento di questa Commissione sia coerente -, sorgerà una miriade di casi analoghi. Infatti, se è vero che l'articolo 133 è arbitrario, tutte le categorie da esso toccate potranno fare ricorso al Consiglio di Stato e noi dovremo responsabilmente approvare tutte le leggi che verranno presentate, forti del fatto che, comunque, stiamo scegliendo il « male minore ».

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Maravalle ed altri: « Norme particolari per l'ammissione a concorsi a posti di direttore di-

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1981

dattico » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2447).

Presenti	24
Votanti	23
Astenuti	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	19
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amalfitano, Andò, Baldelli, Barbarossa Voza, Bianchi Beretta, Bosi Maramotti, Brocca, Carelli, Casati, Cirino Pomicino, De Gregorio, Ferri, Gandolfi, Giudice, Gui, Masiello, Monteleone, Nespolo, Pagliai, Portatadino, Romita, Scozia, Zoso.

Si è astenuto:

Del Donno.

A seguito di tale approvazione risulta assorbita la proposta di legge Gargani n. 323.

Discussione del disegno di legge: Statizzazione della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza (2354) e della proposta di legge Amalfitano ed altri: Statizzazione della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza (1331).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Statizzazione della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Amalfitano, Bianco Gerardo, Tesini Giancarlo, Martini Maria Eletta, Casati, Brocca, Borri, Rubbi Emilio, Sangalli e Quarenghi Vittoria: « Statizzazione della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza ».

L'onorevole Amalfitano ha facoltà di svolgere la relazione.

AMALFITANO, *Relatore*. Dopo l'esame in sede referente della proposta di legge di cui sono primo firmatario, esame nel corso del quale avevo chiesto che venisse operato lo stralcio degli articoli 9 e 10 riguardanti la parte finanziaria, il Governo ha presentato un disegno di legge in materia di statizzazione della biblioteca per ciechi di Monza. Per quanto riguarda gli articoli concernenti la statizzazione della biblioteca « Regina Margherita » di Monza, credo vi sia la necessità di una maggiore riflessione. Ritengo invece urgente approvare le norme concernenti l'adeguamento del contributo finanziario al suddetto organismo, considerando l'attuale stanziamento notevolmente irrisorio ed eroso dal processo inflazionistico, al fine di assicurare la continuità del servizio della biblioteca che svolge una importante funzione socio-culturale.

Propongo pertanto lo stralcio degli articoli 9 e 10 della proposta di legge n. 1333, e degli articoli 4, 5 e 8 del disegno di legge n. 2354, dei quali la Commissione potrebbe concludere la discussione della seduta odierna, rinviando invece ad altra seduta la discussione della residua parte degli articoli dei due progetti di legge all'ordine del giorno, concernente la statizzazione della biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FERRI. Siamo favorevoli allo stralcio degli articoli relativi all'adeguamento del contributo finanziario a favore della biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza, perché sia il disegno di legge sia soprattutto la proposta di legge Amalfitano hanno fatto sorgere in noi alcune perplessità. Sarà infatti necessario, prima di affrontare la discussione sulla statizzazione di questo ente, riunire intorno ad un tavolo i responsabili dell'ente ed i rappresentanti della regione e della Federazione italiana ciechi, e vedere bene in che modo poter affrontare nel provvedimento alcuni problemi, come quel-

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1981

li connessi alla situazione dell'Italia meridionale, in cui esistono strutture sottoutilizzate, o ad esigenze di altre parti d'Italia. Non sto qui a elencare tutti i dubbi che abbiamo e che riguardano sia il problema della elezione senza proporzionale degli organi direttivi, sia il rapporto esistente tra lo Stato ed il consiglio di amministrazione, sia tutta la politica di diffusione della stampa, delle pubblicazioni, dei nastri; di tutto il materiale usato, affidata alla regione in base all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

SiAMO pertanto favorevoli allo stralcio degli articoli finanziari proposto dal relatore e ad un rinvio dell'esame degli articoli riguardanti specificamente la statizzazione della biblioteca in questione in modo da poter prima risolvere i problemi emersi.

GANDOLFI. Vorrei osservare che il disegno di legge e la proposta di legge Amalfitano affrontano il problema in un'ottica piuttosto differente, che si riflette anche nei dispositivi finanziari. Il nostro gruppo è favorevole all'impostazione del provvedimento governativo e non è d'accordo nello scegliere come testo base la proposta di legge n. 1331. Per quanto riguarda lo stralcio degli articoli relativi al contributo statale, vi è un problema di impostazione che è fondamentale. Nella proposta di legge Amalfitano si prevede semplicemente, come un meccanismo di difesa, di innalzare il contributo attualmente previsto dalla legge. Nel disegno di legge si prevede un meccanismo diverso, cioè di iscrivere annualmente una apposita assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali. Anche nell'ipotesi di uno stralcio non possiamo pertanto prescindere dall'impostazione di quella che sarà la soluzione definitiva del problema.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

AMALFITANO, *Relatore*. Desidero precisare che la logica della richiesta dello

stralcio lascia completamente immutata la possibilità di verificare i modi in cui arrivare alla statizzazione. Per quanto riguarda il contributo statale, questa voce è già prevista nel Ministero per i beni culturali e ambientali.

MEZZAPESA, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Il Governo è pienamente favorevole alla proposta del relatore di stralciare gli articoli relativi all'adeguamento del contributo finanziario a favore della biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza, e conferma che, comunque, rimane impregiudicata la questione di fondo, cioè il problema della statizzazione dell'ente in questione, per il quale il Governo si rimette alle decisioni di questa Commissione, con la preghiera di affrontare quanto prima l'argomento risolvendolo globalmente.

PRESIDENTE. Ricordo che il relatore ha proposto lo stralcio degli articoli dei due progetti di legge all'ordine del giorno concernenti l'adeguamento del contributo dello Stato a favore dell'ente in questione. Il relatore ha altresì proposto che la discussione degli articoli stralciati avvenga nella seduta odierna.

Pongo pertanto in votazione la proposta del relatore di stralcio degli articoli 4, 5 e 8 del disegno di legge n. 2354 e degli articoli 9 e 10 della proposta di legge n. 1331.

(È approvata).

Procediamo ora alla discussione degli articoli stralciati del disegno e della proposta di legge all'ordine del giorno.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

AMALFITANO, *Relatore*. Propongo di scegliere come testo base gli articoli stralciati della proposta di legge n. 1331.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli stralciati della proposta di legge n. 1331 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 9.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1980, il contributo statale per il funzionamento e l'attività della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » di Monza, di cui alla legge 14 giugno 1973, n. 353, è elevato da lire 150 milioni a lire 450 milioni annui.

(È approvato).

ART. 10

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 300 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

AMALFITANO, *Relatore*. Propongo il seguente nuovo titolo: « Adeguamento del contributo dello Stato in favore della biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Amalfitano: « Adeguamento del contributo dello Stato in favore della biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza » (1331-ter).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbiti gli articoli stralciati del disegno di legge n. 2354.

Hanno preso parte alla votazione:

Amalfitano, Andò, Baldelli, Barbarossa Voza, Bianchi Beretta, Bosi Maramotti, Brocca, Carelli, Casati, Cirino Pomicino, De Gregorio, Del Donno, Ferri, Gandolfi, Giudice, Gui, Masiello, Monteleone, Nespolo, Pagliai, Portatadino, Romita, Scozia, Zoso.

La seduta termina alle 12,30.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

DOTT. TEODOSIO ZOTTA